



Prot. n. 188/2006/FQ

Milano, 23 gennaio 2006

**OGGETTO:** Domande e risposte su Scuola e Università

*1) Quali sono le principali novità introdotte nella scuola dalla Legge 53/2003, meglio nota come la Riforma Moratti?*

La legge 28 marzo 2003 n. 53, la cosiddetta Riforma Moratti, presenta le caratteristiche di vera e propria innovazione.

La nuova articolazione è così suddivisa:

- a) scuola dell'infanzia (l'ex scuola materna);
- b) primo ciclo, che comprende la scuola primaria (l'ex elementare) di 5 anni e la scuola secondaria di primo grado (l'ex media inferiore) di 3 anni;
- c) secondo ciclo (l'ex scuola superiore), che comprende il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione viene innalzato ad almeno 12 anni.

Questa riforma estende l'alternanza scuola-lavoro, già prevista per la formazione professionale, anche agli studenti dei licei. La novità consiste nell'alternare momenti di studio a periodi di tirocinio presso aziende pubbliche o private, sotto la responsabilità delle istituzioni scolastiche e formative. L'alternanza scuola-lavoro è in linea con le migliori realtà scolastiche d'Europa e appare una soluzione valida per avvicinare lo studente alla realtà lavorativa.

L'accesso all'Università viene garantito a chi frequenta il liceo (che dura 5 anni), ma anche a chi effettua corsi professionali di durata almeno quadriennale, dopo un ulteriore anno integrativo con un esame finale.

*2) Cosa prevede la Riforma Moratti per il reclutamento degli insegnanti?*

Le principali norme sono contenute nel Decreto Legislativo n 227/2005, in vigore dal 19 novembre scorso ed in linea con la normativa comunitaria. La novità maggiore, che si concretizzerà con l'anno accademico 2006/2007, risiede nell'istituzione di corsi a numero chiuso programmati dalle varie Università di ciascuna regione, oltre che dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, i quali avranno come oggetto non solo un approfondimento disciplinare mirato, ma anche l'acquisizione di sistemi didattici e pedagogici ed esperienze concrete con periodi di tirocinio

nelle scuole e possibili stage all'estero. Questi percorsi formativi saranno organizzati in modo che il numero dei futuri insegnanti sia dato dalla somma del numero di posti che si prevede di coprire nelle scuole statali di una determinata regione più una quota del 30% calcolato per far fronte ad eventuali esigenze del sistema di istruzione nazionale. In questo modo i partecipanti dovrebbero avere la certezza del posto di lavoro. La stima del numero dei posti disponibili verrà effettuata con cadenza triennale su base revisionale, tenendo conto non solo del numero dei posti di insegnamento, ma anche del numero degli alunni (compresi quelli disabili) e del turn-over del personale docente. Proprio per la natura di questo nuovo sistema, il Decreto legislativo specifica che, per accedere a questi corsi, i laureati di primo livello od i possessori di diploma accademico di primo livello dovranno prendere parte ad una selezione. Per conseguire l'abilitazione, invece, occorrerà, dopo ovviamente aver frequentato il corso ed aver ottenuto la laurea magistrale od il diploma accademico di secondo livello, superare un esame di Stato. Tutti gli abilitati saranno iscritti in un apposito Albo regionale, conservato presso gli uffici scolastici regionali e diviso in sezioni relative a ciascuna classe di abilitazione (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e di secondo grado). Dopo l'abilitazione, il Decreto prevede che i neo insegnanti svolgano un anno di applicazione, regolato da un apposito contratto di inserimento formativo al lavoro a tempo determinato e stipulato direttamente con il dirigente scolastico della scuola di assegnazione. Se otterranno il placet del comitato per la valutazione del servizio, i docenti potranno così essere ammessi al concorso per l'assunzione nelle scuole, già autorizzato in sede di programmazione.

*3) Per quello che riguarda il nuovo sistema dei licei, quali saranno le nuove tipologie degli stessi?*

I licei saranno 8: artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane e tecnologico.

Il liceo artistico avrà 3 indirizzi: arti figurative, architettura, design e ambiente e, infine, audiovisivo, multimedia e scenografia.

Il liceo economico ne avrà 2: economico aziendale ed economico istituzionale.

Il liceo tecnologico ne avrà 8: meccanico-meccatronico, elettrico-elettronico; informatico, grafico e comunicazione; chimico e materiali; tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda; produzioni biologiche e biotecnologie alimentari; costruzioni, ambiente e territorio; logistica e trasporti.

*4) Chi opta per il sistema dell'istruzione e formazione professionale potrà accedere all'università?*

Certamente.

Il percorso di istruzione e formazione professionale comprenderà 2 opzioni: un percorso triennale, che terminerà con il conseguimento di una qualifica professionale o, in alternativa, un percorso quadriennale al termine del quale si potrà accedere anche all'Università oppure ai corsi IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore).

*5) La Riforma Moratti è applicabile alle classi attualmente funzionanti con il precedente ordinamento?*

La riforma scolastica che ha interessato la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, e che ha previsto anche l'introduzione del "tutor", non può trovare applicazione con riguardo alle classi di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, ha così accolto (sentenza n. 252/2004) il ricorso di alcuni genitori che avevano chiesto l'annullamento delle delibere con le quali il collegio dei docenti aveva deciso di modificare il modello didattico organizzativo delle classi

della scuola elementare, introducendo le novità indicate nella riforma. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto il collegio dei docenti non poteva anticipare l'attuazione della riforma, applicandola alle classi già funzionanti secondo le vecchie regole cioè alle classi successive alla prima, in quanto la legge di riforma della scuola stabilisce, a garanzia della continuità didattica, che per queste classi deve continuare ad applicarsi la precedente disciplina di programmazione e di organizzazione didattica. Lo stesso principio vale per gli altri gradi e ordini di scuola.

6) *Cosa si intende per "alternanza scuola-lavoro"?*

Gli studenti che avranno compiuto 15 anni potranno realizzare il secondo ciclo di istruzione in alternanza tra la scuola e il lavoro. Ciò sarà attuato mediante convenzioni tra le scuole e le Camere di Commercio, imprese ed enti pubblici. In pratica l'organizzazione delle lezioni sarà impostata in modo tale da permettere periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento, mediante esperienze lavorative nelle imprese ed enti pubblici, anche al di fuori del calendario delle lezioni. Saranno previsti due tutor: uno a scuola e uno presso l'ente ospitante gli studenti. L'esperienza sul campo permetterà il riconoscimento di crediti formativi, in base anche alle indicazioni del tutor esterno. Sarà poi la scuola a rilasciare un attestato particolare che certificherà le competenze acquisite dallo studente per il suo inserimento nel mondo del lavoro.

7) *La figura professionale del docente tutor: quali sono le sue principali caratteristiche?*

La Riforma Moratti prevede l'affidamento, per l'intera durata del corso sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di primo grado, al docente "tutor", delle funzioni di orientamento per la scelta delle attività opzionali, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo.

8) *Che cos'è l'Invalsi, e a che cosa serve?*

L'Invalsi è l'"Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione". Si tratta di una istituzione nata nel 1999 (DL 20 luglio 1999, n. 258), ma ridefinita e rilanciata dal Ministro Moratti con uno dei Decreti (Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n.286) varati nel quadro della legge n. 53/2003 (Riforma Moratti). L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, che nomina anche il Comitato Direttivo e propone il Presidente (il cui nominativo è deliberato dal Governo).

Lo scopo ufficiale è quello di "valutare l'efficienza e l'efficacia" del sistema scolastico. Per riuscirci effettua "verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa" e "predisporre, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, le prove a carattere nazionale e provvede alla gestione delle prove stesse." L'Invalsi riferisce poi i risultati delle sue indagini al Ministero per "segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualità complessiva del Sistema".

9) *Che cosa si intende per "portfolio"?*

Il portfolio sarà l'insieme dei risultati documentati acquisiti da un allievo nella sua carriera scolastica. Non sono i voti (o il vecchio libretto scolastico), ma i documenti che attestano ciò che l'allievo è in grado di fare perché l'ha fatto concretamente e qualcuno, più esperto di lui, (l'insegnante, il tutor, un esperto) gli ha detto che è fatto bene.

Con questo portfolio, solitamente nel mondo, ci si presenta agli esami, ai concorsi, e alle selezioni per ricevere un credito o un posto di lavoro.

*10) Quali sono le principali norme che regolano l'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche?*

La sentenza n. 389 della Corte Costituzionale, depositata nel mese di dicembre 2004, ha di fatto confermato il pieno diritto del crocifisso a restare nelle aule scolastiche.

Prima di questo, l'ultimo richiamo sulla presenza del crocifisso in classe è del 2002, quando il Ministero dell'istruzione emanò una circolare (la n. 2666) che ne ribadiva l'obbligatorietà. Il Ministero ricordava le disposizioni relative all'esposizione del crocifisso, che si rifanno al Regio Decreto del 1924. Le direzioni scolastiche regionali venivano dunque invitate a richiamare l'attenzione dei dirigenti scolastici sull'esigenza che "sia data attuazione alle norme sopra menzionate attraverso l'adozione delle iniziative idonee ad assicurare la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche".

Le disposizioni che disciplinano l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole, si precisava in una nota ministeriale, sono quelle che dell'articolo 118 del Regio Decreto n. 965/1924, recante disposizioni sull'ordinamento interno degli istituti di istruzione media, e nell'articolo 119 del Regio Decreto n. 1297/1928 sui servizi dell'istruzione elementare. Tali disposizioni prevedono in particolare che il crocifisso sia parte integrante dell'ordinario arredamento delle aule scolastiche, e che spetti al capo d'istituto assicurare la completezza e la buona conservazione di tutti gli arredi occorrenti. "Va precisato che le citate incombenze a carico dei capi di istituto non sono state né abrogate né modificate dalle disposizioni del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 297 del 1994, e del Decreto Legislativo n. 59 del 1998". Il Ministero ricorda inoltre alle scuole che il Consiglio di Stato (parere n. 63/1988) ha precisato come "la croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta un simbolo della civiltà e della cultura cristiana, dalla sua radice storica come valore universale, indipendentemente da specifica confessione religiosa". E' stata poi la volta della Corte di Cassazione, sezione III, che il 13 ottobre 1998 aveva affermato che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche non contrasta con la libertà religiosa sancita dalla Costituzione.

*11) Università: principali novità introdotte dalla Riforma Moratti sullo stato giuridico dei docenti*

La Legge n. 230 del 4 novembre 2005 introduce, tra l'altro, la valutazione dei professori da parte degli atenei dove insegnano. La valutazione, però, dovrà essere formalmente chiesta da docenti e riguarderà l'attività di ricerca e la didattica. Se la prova viene superata il docente otterrà un aumento di stipendio, altrimenti questo resterà fermo fino alla prova successiva. Per accedere ai concorsi universitari di professore ordinario o associato bisognerà aver passato una prova finalizzata al conseguimento di una idoneità scientifica nazionale. L'idoneità durerà quattro anni. I posti di professore ordinario e associati sono coperti dalle università attraverso concorsi riservati a chi è in possesso dell'idoneità nazionale. I candidati saranno esaminati da commissioni i cui componenti saranno tutti estratti a sorte.

*Franco Quaglia*  
Sett. Istruzione e Cultura  
Segreteria Politica Federale